

## Deliberazione di Consiglio

Seduta del 05 novembre 2020 n. 38

**Oggetto:** REGOLAMENTI - REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 96 DEL 20 GIUGNO 1978 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 5-13-14 DEL SUDETTO REGOLAMENTO.

L'anno 2020 il giorno 05 del mese di Novembre convocato nelle forme di legge si è riunito il Consiglio comunale, in videoconferenza, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica

**Presiede:** CIRO MASCHIO

### Risultano presenti e assenti i consiglieri come dal seguente prospetto

SBOARINA FEDERICO	Presente	LAPERNA THOMAS	Presente
ADAMI MARIA FIORE	Presente	LESO ANNA	Presente
BACCIGA ANDREA	Presente	MASCHIO CIRO	Presente
BENINI FEDERICO	Presente	MELONI PAOLO	Presente
BERTUCCO MICHELE	Presente	PACI MASSIMO	Presente
BIANCHINI STEFANO	Presente	PADOVANI CARLA	Presente
BISINELLA PATRIZIA	Presente	PADOVANI GIANMARCO	Presente
BOCCHI LAURA	Presente	PERBELLINI DANIELE	Presente
BONATO MAURO	Presente	ROSSI PAOLO	Presente
BOZZA ALBERTO	Assente	RUSSO ROSARIO	Presente
BRESSAN PAOLA	Presente	SESSO NICOLÒ	Presente
COMENCINI VITO	Presente	SIMEONI ROBERTO	Presente
DE MARZI MATTEO	Presente	TOSI FLAVIO	Presente
DRUDI DANIELA	Presente	VALLANI STEFANO	Presente
FERRARI LEONARDO	Presente	VANZETTO MARTA	Presente
FERRARI TOMMASO	Presente	VELARDI ANDREA	Presente
GENNARI ALESSANDRO	Assente	ZANDOMENEGHI MARCO	Presente
GRASSI ANNA	Presente	ZELGER ALBERTO	Presente
LA PAGLIA ELISA	Presente		

e pertanto risultano presenti 35 e assenti 2 per un totale di 37 componenti del Consiglio.

Assiste CRISTINA PRATIZZOLI

(IL SEGRETARIO GENERALE)

## **ILLUSTRAZIONE PROP. N. 7**

Interviene il Consigliere M. Zandomeneghi per l'illustrazione:

“Le circoscrizioni del decentramento comunale, previste dall’art. 17 del Testo Unico sugli Enti Locali (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000), quali “organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base”, vennero costituite nella nostra città con delibera del consiglio comunale n. 96 del 20 giugno 1978. Da allora, sono intervenute profonde modifiche legislative, che hanno coinvolto in modo importante il ruolo ed il funzionamento di tutte le istituzioni locali, ad iniziare dal sistema elettorale. L’esperienza degli anni e delle riforme insegna che il sistema elettorale proporzionale, col quale vengono tuttora eletti i consigli di circoscrizione, produce instabilità e conseguentemente una minore capacità delle assemblee di rispondere alle esigenze del territorio.

Sembra quindi necessario affrontare questo problema, andando a intervenire sul sistema elettorale dei consigli, introducendo un premio di maggioranza per la lista, o gruppo di liste collegate, che ottiene il maggior numero di voti, sull’esempio di quanto previsto per il consiglio comunale. Sempre nella stessa ottica, si propone di introdurre anche l’indicazione, impegnativa sul piano politico, di un candidato presidente tra i candidati consiglieri di una lista o gruppo di liste collegate. La formale elezione del presidente sarà comunque sempre appannaggio del consiglio, con un meccanismo semplificato rispetto all’attuale. Si introduce infine un meccanismo di “sfiducia costruttiva”, in luogo dell’attuale proposta di revoca, in modo da garantire comunque la governabilità della circoscrizione, pur in presenza di legittimi mutamenti degli equilibri politici nel corso del mandato.

Ciò premesso, si sottopongono all’approvazione del Consiglio Comunale le modificazioni del Regolamento dei Consigli di Circoscrizione secondo il testo allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l’art. 17 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9 novembre 2017, con cui sono state approvate le linee programmatiche per il quinquennio 2017-2022;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento dei Consigli di Circoscrizione, dai Consigli delle Circoscrizioni: favorevole quello espresso dalla Circoscrizione 7<sup>^</sup> e non favorevoli quelli espressi dalle Circoscrizioni 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup>, 4<sup>^</sup>, 5<sup>^</sup>, 6<sup>^</sup> e 8<sup>^</sup>;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e precisamente:

- che in data 15/06/2020 il Dirigente dell’U.O. Decentramento ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

IL DIRIGENTE DELL’U.O. DECENTRAMENTO

f.to Dott. Giuseppe Baratta

- che in data 15/06/2020 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dall’art. 49 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione in oggetto”.

**DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le modificazioni degli articoli 5-13-14 del Regolamento dei Consigli di Circoscrizione, approvato con deliberazione consiliare n. 96 del 20 giugno 1978 e successive modificazioni, così come risulta dal testo allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di stabilire che tutte le modificazioni di cui al punto 1) entrano in vigore a partire dalle prossime elezioni amministrative comunali.

Il Dirigente dell'U.O. Decentramento provvederà all'esecuzione.

Tutte le Unità e gli Uffici sono invitati a collaborare per l'esecuzione del presente provvedimento.”

Interviene sui lavori il Consigliere F. Benini, chiedendo che la proposta sia illustrata dal primo firmatario.

Il Presidente comunica che non c'è obbligo di illustrazione da parte del primo firmatario.

Interviene il Consigliere M. Zandomeneghi che conclude l'illustrazione

**DIBATTITO E REPLICA PROP. N. 7**

Interviene la Consigliera C. Padovani

Interviene il Consigliere M. Bertucco

Si connette all'aula: il Consigliere A. Bozza

Interviene il Consigliere R. Simeoni

Interviene il Consigliere F. Benini

Interviene la Consigliera A. Leso

Interviene il Consigliere T. Ferrari

Interviene il Consigliere D. Perbellini

Interviene il Consigliere V. Comencini

Interviene la Consigliera E. La Paglia

Interviene la Consigliera A. Grassi

Interviene il Consigliere M. Zandomeneghi per la replica

**EMENDAMENTO N. 1/7 - CONSIGLIERE BENINI**

Interviene il Consigliere F. Benini per l'illustrazione

Il Presidente del Consiglio Ciro Maschio invita a procedere alla votazione palese della EMENDAMENTO N. 1/7 - CONSIGLIERE BENINI.

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 36

Votanti: 31

Favorevoli: 6

Contrari: 23

Astenuti: 4

Non Votanti: 3

**Presenti:**

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, S. Bianchini, P. Bisinella, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, T. Ferrari, A. Grassi, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, P. Meloni, M. Paci, C. Padovani, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, F. Tosi, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

**Assenti:**

A. Gennari, ~~M. De Marzi, S. Vallani,~~

**Non Votanti:**

A. Bozza, M. Vanzetto, F. Sboarina

**Favorevoli:**

F. Benini, M. Bertucco, E. La Paglia, P. Meloni, F. Tosi

**Contrari:**

M. Adami, A. Bacciga, S. Bianchini, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, V. Comencini, D. Drudi, L. Ferrari, A. Grassi, T. Laperna, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

**Astenuti:**

P. Bisinella, T. Ferrari, A. Leso, C. Padovani

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente del Consiglio **Ciro Maschio** dichiara respinto l'emendamento.

Il consigliere **De Marzi** dichiara di aver espresso voto contrario all'emendamento, non rilevato per il mancato collegamento al sistema di votazione elettronica.

Il consigliere **Vallani** dichiara di aver espresso voto favorevole all'emendamento, non rilevato per il mancato collegamento al sistema di votazione elettronica.

**DICHIARAZIONI DI VOTO PROP. N. 7**

Interviene il Consigliere **M. Bertucco**

Interviene il Consigliere **R. Simeoni**

Interviene il Consigliere **M. Zandomeneghi**

Interviene il Consigliere **T. Laperna**

Interviene il Consigliere **F. Tosi**

Interviene la Consigliera **E. La Paglia**

Il Presidente del Consiglio **Ciro Maschio** invita a procedere alla votazione palese della **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 7 - REGOLAMENTI - REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 96 DEL 20 GIUGNO 1978 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 5-13-14 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO.**

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 36

Votanti: 33

Favorevoli: 22

Contrari: 10

Astenuti: 1

Non Votanti: 3

**Presenti:**

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, S. Bianchini, P. Bisinella, L. Bocchi, M. Bonato, A. Bozza, P. Bressan, V. Comencini, M. De Marzi, D. Drudi, L. Ferrari, T. Ferrari, A. Grassi, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, P. Meloni, M. Paci, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, F. Tosi, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

**Assenti:**

A. Gennari

**Non Votanti:**

G. Padovani, M. Vanzetto, F. Sboarina

**Favorevoli:**

M. Adami, A. Bacciga, S. Bianchini, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, V. Comencini, M. De Marzi, D. Drudi, L. Ferrari, A. Grassi, T. Laperna, C. Maschio, M. Paci, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

**Contrari:**

F. Benini, M. Bertucco, P. Bisinella, A. Bozza, T. Ferrari, E. La Paglia, P. Meloni, C. Padovani, F. Tosi, S. Vallani

**Astenuti:**

A. Leso

Il Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto del quale

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che prende il numero di **DELIBERAZIONE N. 38.**

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<b>Art. 5 Composizione ed elezione</b>	<b>Art. 5 Composizione ed elezione</b>
<p>Il consiglio di circoscrizione è composto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 membri nelle circoscrizioni di 1<sup>a</sup> fascia con popolazione residente fino a 30.000 abitanti;</li> <li>- 19 membri nelle circoscrizioni di 2<sup>a</sup> fascia con popolazione residente da 30.001 a 50.000 abitanti;</li> <li>- 21 membri nelle circoscrizioni di 3<sup>a</sup> fascia con popolazione residente superiore a 50.001 abitanti;</li> </ul> <p>La popolazione residente è quella calcolata dall'Ufficio Comunale di statistica al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui avviene la costituzione dei consigli.</p> <p>Il Consiglio di Circoscrizione è eletto a suffragio diretto con sistema proporzionale con le seguenti modalità:</p> <p>La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Circoscrizionale deve essere sottoscritta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nelle circoscrizioni con popolazione compresa fra 40.001 e 100.000 abitanti;</li> <li>b) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nelle circoscrizioni con popolazione compresa tra i 20.001 e i 40.000 abitanti;</li> <li>c) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nelle circoscrizioni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 20.000 abitanti;</li> </ul> <p>Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la lista stessa viene presentata anche per le elezioni del Consiglio Comunale e con lo stesso contrassegno;</p> <p>Per la raccolta delle sottoscrizioni e per l'autenticazione delle firme di sottoscrizione delle liste si applicano le norme previste dalle vigenti leggi per la presentazione delle</p>	<p>Il consiglio di circoscrizione è composto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 membri nelle circoscrizioni di 1<sup>a</sup> fascia con popolazione residente fino a 30.000 abitanti;</li> <li>- 19 membri nelle circoscrizioni di 2<sup>a</sup> fascia con popolazione residente da 30.001 a 50.000 abitanti;</li> <li>- 21 membri nelle circoscrizioni di 3<sup>a</sup> fascia con popolazione residente superiore a 50.001 abitanti;</li> </ul> <p>La popolazione residente è quella calcolata dall'Ufficio Comunale di statistica al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui avviene la costituzione dei consigli.</p> <p>Il Consiglio di Circoscrizione è eletto con sistema proporzionale a turno unico, corretto da premio di maggioranza per la lista o la coalizione di liste che ottiene il maggior numero dei voti validi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Circoscrizionale deve essere sottoscritta: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nelle circoscrizioni con popolazione compresa fra 40.001 e 100.000 abitanti;</li> <li>b) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nelle circoscrizioni con popolazione compresa tra i 20.001 e i 40.000 abitanti;</li> <li>c) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nelle circoscrizioni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 20.000 abitanti;</li> </ul> </li> <li>- All'atto di presentazione delle candidature, ciascuna lista può dichiarare di essere collegata ad altra o altre liste, mediante dichiarazione convergente dei rispettivi rappresentanti di lista. Ciascuna lista o gruppo di liste collegate deposita altresì l'indicazione di un candidato presidente, da scegliersi all'interno dei</li> </ul>

liste di candidati al Consiglio Comunale;

candidati consiglieri.

Le liste per l'elezione dei Consigli di Circoscrizione devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore a 2/3. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a 2/3;

Il voto alle liste viene espresso tracciando un segno sul contrassegno alla lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe sotto il contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna successivamente per 1-2-3-4-..... fino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quelli dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

A parità di quoziente nelle cifre intere o decimali il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti;

Compite le operazioni di cui al comma VII, sono proclamati eletti Consiglieri di Circoscrizione i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista;

Le funzioni di ufficio elettorale centrale sono assolte, in ciascuna circoscrizione, dal

- Se una lista viene presentata con lo stesso contrassegno anche alle elezioni per il Consiglio Comunale, non è necessario il deposito delle firme dei sottoscrittori.

- Per la raccolta delle sottoscrizioni e per l'autenticazione delle firme di sottoscrizione delle dichiarazioni di presentazione delle liste e dei presidenti si applicano le norme previste dalle vigenti leggi per la presentazione delle liste di candidati al Consiglio Comunale;

- Le liste per l'elezione dei Consigli di Circoscrizione devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore a 2/3. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a 2/3;

- Il voto alle liste viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta.

- Ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe sotto il contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

- Nel caso di collegamento, i simboli di tutte le liste collegate sono inseriti nella scheda in un medesimo riquadro, ma le eventuali preferenze possono essere espresse solo per candidati appartenenti alla lista prescelta.

- Alla lista o gruppo di liste collegate che ottiene la maggioranza dei voti validi espressi viene assegnato il 60% dei seggi, con arrotondamento aritmetico e pertanto 9, 11 o 13, rispettivamente per consigli di 15, 19 o 21 componenti. Per l'assegnazione dei consiglieri a ciascuna lista della coalizione vincente si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1-2-3-4-..... fino alla concorrenza del numero dei



seggio elettorale contraddistinto dal numero d'ordine più basso fra quelli compresi nel territorio della circoscrizione.

consiglieri da eleggere e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quelli dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

A parità di quoziente nelle cifre intere o decimali il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti;

- i restanti seggi sono attribuiti in modo proporzionale alle altre liste o gruppi di liste collegate secondo lo stesso meccanismo di calcolo;

- sono proclamati eletti Consiglieri di Circoscrizione i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla somma dei voti di lista e delle preferenze individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista;

Le funzioni di ufficio elettorale centrale sono assolte, in ciascuna circoscrizione, dal seggio elettorale contraddistinto dal numero d'ordine più basso fra quelli compresi nel territorio della circoscrizione.

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<p align="center"><b>Art.13</b></p> <p align="center"><b>Elezione del Presidente e Vice Presidente</b></p>	<p align="center"><b>Art.13</b></p> <p align="center"><b>Elezione del Presidente e del Vice Presidente</b></p>
<p>Nella prima seduta, che è convocata e presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, il consiglio di circoscrizione elegge, nel proprio ambito a scrutinio segreto, il presidente e il vice presidente del consiglio di circoscrizione.</p> <p>Il vice presidente deve appartenere a un gruppo politico diverso da quello cui appartiene il presidente.</p> <p>Risulta eletto chi ha ottenuto il voto dei due terzi dei consiglieri in carica. Se le prime due votazioni sono infruttuose, l'elezione avviene con una terza votazione ed è valida con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica e a maggioranza assoluta di voti. Se anche la terza votazione è infruttuosa si procede a una quarta votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella terza votazione e risulta eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, il più anziano di età.</p> <p>All'elezione del vice presidente si procede con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.</p>	<p>Nella prima seduta, che è convocata e presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, il consiglio di circoscrizione elegge nel suo seno a scrutinio segreto il presidente del consiglio di circoscrizione. Risulta eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti dei componenti assegnati al consiglio. Se nessun candidato risulta eletto, si procede, seduta stante, ad una seconda votazione nella quale risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il consigliere con la maggior cifra individuale e, ad ulteriore parità, il più anziano di età. Subito dopo l'elezione del presidente, il consiglio procede, con le medesime modalità, all'elezione del vicepresidente. Nel caso in cui il consiglio non sia in grado di eleggere il presidente entro il termine indicato dallo statuto, il consiglio di circoscrizione viene sciolto e tutti i servizi vengono gestiti da un commissario nominato dalla giunta tra i propri componenti, fino a nuove elezioni, che vengono indette dal Sindaco entro 180 giorni.</p> <p>Non si dà luogo ad elezioni qualora lo scioglimento si verifichi nei 12 mesi antecedenti la scadenza del consiglio comunale.</p>

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<p align="center"><b>Art.14</b></p> <p align="center"><b>Durata in carica, revoca e decadenza</b></p>	<p align="center"><b>Art.14</b></p> <p align="center"><b>Durata in carica, revoca e decadenza</b></p>
<p>Il presidente e il vice presidente restano in carica per tutta la durata del consiglio di circoscrizione salvo i casi di morte, dimissioni, revoca, sospensione e decadenza.</p> <p>In caso di vacanza dell'ufficio il consiglio procede nella sua prima seduta e comunque entro trenta giorni a nuove elezioni a norma dell'articolo precedente.</p> <p>La revoca è disposta dal consiglio di circoscrizione, a scrutinio segreto, su mozione motivata scritta di almeno un terzo dei consiglieri in carica; e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica; quando tale maggioranza non sia stata ottenuta, la revoca può essere pronunciata, in una seconda adunanza, col voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.</p> <p>La decadenza dalla carica di consigliere comporta la decadenza della carica di presidente e di vice presidente.</p> <p>Al presidente e al vice presidente del consiglio di circoscrizione si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale concernenti la sospensione degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali.</p>	<p>Il presidente e il vicepresidente restano in carica per tutta la durata del consiglio di circoscrizione salvo i casi di morte, dimissioni, sospensione e decadenza.</p> <p>Presidente e vicepresidente possono essere revocati anche disgiuntamente in qualsiasi momento, sulla base di una mozione, sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che contenga l'indicazione di un nuovo candidato presidente o vicepresidente e che venga approvata con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti assegnati al consiglio.</p> <p>La mozione deve essere iscritta all'ordine del giorno del consiglio entro 10 giorni dal deposito e posta in discussione entro i successivi 10 giorni.</p> <p>Per i casi di cessazione dalla carica diversi dalla revoca, si applicano le disposizioni dell'art. 13, in quanto applicabili.</p> <p>La decadenza dalla carica di consigliere comporta la decadenza della carica di presidente e di vice presidente.</p> <p>Al presidente e al vice presidente del consiglio di circoscrizione si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale concernenti la sospensione degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali.</p>

PERVENUTO Em. n. 1  
05 novembre 2020  
Segreteria del Consiglio  
RESPINTO  
DC N. 38 del 05/11/2020

## EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA N. 7

MODIFICARE IL TESTO ATTUALE DELL'ART. 5, NEL MODO SEGUENTE:

Art. 5 – composizione del consiglio di circoscrizione

1. Il consiglio di circoscrizione è composto di:

- 15 membri nelle circoscrizioni di 1<sup>a</sup> fascia con popolazione residente fino a 30.000 abitanti;
- 19 membri nelle circoscrizioni di 2<sup>a</sup> fascia con popolazione residente da 30.001 a 50.000 abitanti;
- 21 membri nelle circoscrizioni di 3<sup>a</sup> fascia con popolazione residente superiore a 50.001 abitanti.

2. La popolazione residente è quella calcolata dall'Ufficio Comunale di statistica al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui avviene la costituzione dei consigli.

3. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Circoscrizionale deve essere sottoscritta:

- d) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nelle circoscrizioni con popolazione compresa fra 40.001 e 100.000 abitanti;
- e) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nelle circoscrizioni con popolazione compresa tra i 20.001 e i 40.000 abitanti;
- f) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nelle circoscrizioni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 20.000 abitanti;

DOPO L'ART. 5, INSERIRE I SEGUENTI ARTT. 5 BIS E 5 TER

Art. 5 BIS – elezione del presidente del consiglio di circoscrizione

1. Il presidente del consiglio di circoscrizione è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio.

2. Ciascun candidato alla carica di presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio di circoscrizione. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente, scritti entro un apposito rettangolo, sotto i quali sono riportati i contrassegni della lista o delle

liste con cui il candidato è collegato. Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. E' proclamato eletto presidente il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio circoscrizionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di presidente, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio di circoscrizione che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto presidente il candidato più anziano d'età.

#### Art. 5 TER - elezione del consiglio di circoscrizione

1. Le liste per l'elezione del consiglio di circoscrizione devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

2. Con la lista di candidati al consiglio di circoscrizione deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente. In tal caso si considerano collegate.

3. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del presidente al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della circoscrizione.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del presidente, con i rispettivi candidati alla carica di presidente si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di presidente sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di presidente sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento

dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di presidente risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri di circoscrizione i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

f.to Il Consigliere Comunale  
Benini

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE

Firmato digitalmente da:  
CIRO MASCHIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente da:

CRISTINA PRATIZZOLI